



Camera: Disegno di legge di revisione dello stato giuridico dei docenti universitari (6/6/2000)

Mettiamo in rete il testo del ddl sullo stato giuridico dei docenti universitari, così come risulta dagli emendamenti di Rifondazione Comunista.

Come si può agevolmente verificare, gli emendamenti coincidono integralmente con la [proposta unitaria](#) delle organizzazioni della docenza.

Di ciò siamo grati alla compagna Lenti, presentatrice della proposta di Rifondazione.

Testo emendato da Rifondazione Comunista	Testo approvato in Consiglio dei Ministri
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Attività didattica e scientifica nelle università)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Attività didattica e scientifica nelle università)</p>
<p>1. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali l'università si avvale dei professori di ruolo di cui all'articolo 2. Può altresì utilizzare per compiti didattici e di ricerca i titolari di contratto di tirocinio di cui all'articolo 10 e i docenti esterni di cui all'articolo 11.</p>	<p>1. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali l'università si avvale dei professori di ruolo di cui all'articolo 2. Può altresì utilizzare per compiti didattici e di ricerca i titolari di contratto di tirocinio di cui all'articolo 10 e i docenti esterni di cui all'articolo 11.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Ruolo dei professori universitari)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Ruolo dei professori universitari)</p>

	1. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
	a) professori ordinari;
	b) professori.
1. La carriera dei professori universitari si sviluppa in sei classi. Allo sviluppo in classi corrisponde la progressione economica di cui all'articolo 6, commi 2 e 3. All'atto della nomina in ruolo a seguito di concorso, si è inquadrati nella classe cui il concorso stesso si riferisce, secondo quanto previsto dal successivo comma 4; alle classi successive si accede previa valutazione ai sensi dell'articolo 8.	2. La carriera dei professori ordinari si sviluppa in tre classi; la carriera dei professori si sviluppa in sei classi. Allo sviluppo in classi corrisponde la progressione economica di cui all'articolo 6, commi 2 e 3. All'atto della nomina in ruolo si è inquadrati nella prima classe della fascia corrispondente; alle classi successive alla prima si accede previa valutazione ai sensi dell'articolo 8.
2. I concorsi per l'accesso al ruolo dei professori universitari vengono banditi limitatamente alle classi prima, terza e quinta.	
	3. In ogni ateneo il numero dei professori ordinari non può superare, per ogni area disciplinare, costituita dai raggruppamenti individuati per la elezione del Consiglio Universitario Nazionale, un quinto del totale dei componenti le due fasce.
3. Ogni professore è inquadrato in ruolo in uno dei settori scientifico disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.	4. Ogni professore è inquadrato in ruolo in uno dei settori scientifico disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni.
4. Al ruolo di cui al comma 1 si accede con le procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, applicando le disposizioni relative alla nomina in ruolo dei professori ordinari per i concorsi alla classe quinta; dei professori associati per i concorsi relativi alla classe terza, dei ricercatori per i concorsi relativi alla classe prima.	5. Alle fasce del ruolo di cui al comma 1 si accede con le procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n.210, applicando, rispettivamente, le disposizioni relative alla nomina in ruolo dei professori ordinari e dei professori associati.
5. All'atto del bando del concorso, l'Ateneo che lo bandisce precisa il settore disciplinare e la classe cui il concorso stesso si riferisce.	
Art. 3 (Status dei professori universitari)	Art. 3 (Status dei professori universitari)

<p>1.L'impegno annuo complessivo cui i professori universitari sono per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca, didattiche e di servizio è di 1500 ore, da svolgere di regola presso la propria sede di servizio e, comunque, secondo le modalità previste dal Regolamento didattico di Ateneo.</p>	
<p>1bis. I professori universitari esercitano le attività di ricerca, didattiche e di servizio, con i connessi compiti preparatori, organizzativi e di verifica; provvedono ad un costante aggiornamento scientifico personale; partecipano alla vita dell'ateneo e delle sue strutture. In particolare:</p>	<p>1. I professori universitari esercitano, con adeguata presenza nella sede universitaria, attività di ricerca e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, organizzativi e di verifica; provvedono ad un costante aggiornamento scientifico personale; partecipano alla vita dell'ateneo e delle sue strutture. In particolare:</p>
<p>a) hanno l'obbligo di svolgere attività di ricerca scientifica, ove necessario nell'ambito del coordinamento dipartimentale o interdipartimentale e comunque nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico. L'attività deve essere documentata periodicamente, secondo termini e modalità determinati dai regolamenti di ateneo;</p>	<p>a) hanno l'obbligo di svolgere attività di ricerca scientifica, ove necessario nell'ambito del coordinamento dipartimentale o interdipartimentale e comunque nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico. L'attività deve essere documentata periodicamente, secondo termini e modalità determinate dai regolamenti di ateneo;</p>
<p>b) hanno l'obbligo di svolgere, continuativamente in ogni anno accademico, 500 ore di attività didattica per lezioni, esercitazioni e seminari, per assicurare costante disponibilità al rapporto con gli studenti, per le altre attività disciplinate nel regolamento sull'autonomia didattica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, di seguito denominato "regolamento sull'autonomia didattica", nonché per la partecipazione agli organi delle strutture didattiche;</p>	<p>b) hanno l'obbligo di svolgere, continuativamente in ogni anno accademico, 500 ore di attività didattica, di cui almeno 120 ore per lezioni, esercitazioni e seminari; le ulteriori 380 ore sono utilizzate per assicurare costante disponibilità al rapporto con gli studenti, per le altre attività disciplinate nel regolamento sull'autonomia didattica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, di seguito denominato regolamento sull'autonomia didattica, nonché per la partecipazione agli organi delle strutture didattiche;</p>
<p>c) hanno il diritto e il dovere di partecipare agli altri organi accademici, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto;</p>	<p>c) hanno il diritto e il dovere di partecipare agli altri organi accademici, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto;</p>
<p>d) possono fruire, compatibilmente con la programmazione delle attività didattiche e di ricerca, subordinatamente all'assolvimento degli obblighi didattici negli anni accademici precedenti e a seguito di una procedura di valutazione comparativa delle richieste, di periodi di congedo retribuito computati nei</p>	<p>d) possono fruire, compatibilmente con la programmazione delle attività didattiche e di ricerca, subordinatamente all'assolvimento degli obblighi didattici negli anni accademici precedenti e a seguito di una procedura di valutazione comparativa delle richieste, di periodi di congedo retribuito computati nei</p>

intero ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, per attività di ricerca, aggiornamento scientifico e insegnamento all'estero, nel limite massimo di due anni ogni decennio;	intero ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, per attività di ricerca, aggiornamento scientifico e insegnamento all'estero, nel limite massimo di due anni ogni decennio;
e) possono svolgere attività in conto terzi per conto dell'ateneo secondo modalità previste nei contratti di cui all'articolo 7;	e) possono svolgere attività in conto terzi per conto dell'ateneo secondo modalità previste nei contratti di cui all'articolo 7;
f) svolgono compiti di assistenza sanitaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 517/1999;	f) svolgono compiti di assistenza sanitaria, ove la relativa attività sia inscindibile dalla didattica e dalla ricerca;
g) possono essere distaccati presso soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca, con esonero temporaneo, totale o parziale dall'attività didattica;	g) possono essere distaccati presso soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché possono partecipare a società ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
h) possono svolgere attività professionali intramoeniali, in regime di convenzione tra l'Ateneo di appartenenza e il committente esterno, al di fuori degli impegni di servizio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.	
2. Gli impegni didattici di cui al comma 1, lettera b), attribuiti ai professori dalle aree scientifico-disciplinari di inquadramento di cui al comma 2 del successivo articolo 5, secondo le disposizioni del regolamento didattico di ateneo, in conformità al regolamento sull'autonomia didattica, sono esercitati nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di inquadramento o di settori affini in uno o più Corsi didattici dell'ateneo, nonché in altro ateneo o in altro ente, con il quale l'università di appartenenza abbia stipulato apposita convenzione.	2. Gli impegni didattici di cui al comma 1, lettera b), attribuiti ai professori secondo le disposizioni del regolamento didattico di ateneo, in conformità al regolamento generale sull'autonomia didattica sono esercitati, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di inquadramento o di settori affini nella facoltà di afferenza e in altre facoltà dell'ateneo, nonché in altro ateneo o in altro ente, con il quale l'università di appartenenza abbia stipulato apposita convenzione.
Art. 4 (Attività libero professionale e altri incarichi)	Art. 4 (Attività libero professionale e altri incarichi)
1. I professori universitari hanno rapporto di lavoro esclusivo con l'Ateneo di appartenenza. Ad essi è inibito l'esercizio dell'industria e del commercio. I professori universitari non possono esercitare attività libero-professionali, svolgere incarichi per conto di amministrazioni pubbliche e attività di docenza retribuita a favore di terzi, al di fuori di quanto previsto al successivo comma.	

<p>2. I professori universitari possono esercitare, al di fuori degli impegni di servizio, attività professionali, svolgere incarichi per conto di amministrazioni pubbliche e attività di docenza retribuita a favore di terzi nell'ambito di rapporti contrattuali tra l'Ateneo di appartenenza, il professore e il committente esterno. I rapporti interni tra l'Ateneo e il professore per l'esecuzione del contratto e per il riparto del relativo utile sono regolati da apposito regolamento di Ateneo in modo da garantire la priorità e la prevalenza dell'attività istituzionale sulle altre attività, la salvaguardia delle esigenze di servizio e la prevalenza anche quantitativa del tempo dedicato alle attività istituzionali.</p>	<p>1. Fermo restando il divieto all'esercizio dell'industria e del commercio, i professori universitari possono esercitare, previa autorizzazione, attività libero-professionali, svolgere, previa autorizzazione, incarichi per conto di amministrazioni pubbliche e attività di docenza retribuita a favore di terzi.</p>
	<p>2. L'autorizzazione è rilasciata dal rettore che, sentiti il preside di facoltà e il direttore del dipartimento, che accerta la compatibilità delle attività con l'adempimento dei compiti istituzionali del professore universitario e l'insussistenza di conflitti di interesse con l'ateneo.</p>
<p>3. L'autorizzazione è revocata qualora emergano situazioni di conflitto di interesse, ovvero qualora le valutazioni di cui all'articolo 8 abbiano esito negativo.</p>	<p>3. L'autorizzazione è revocata qualora emergano situazioni di conflitto di interesse, ovvero qualora le valutazioni di cui all'articolo 8 abbiano esito negativo.</p>
<p>4. Ogni tre anni, i professori universitari possono, a richiesta, essere autorizzati dall'Università di appartenenza ad un impegno a tempo definito per un semestre ed esercitare, in conseguenza di ciò attività professionale e di consulenza extra moenia. Durante i periodi d'impegno a "tempo definito" il professore universitario perde i diritti all'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche e decade da quelle eventualmente esercitate. Egli, inoltre, avrà diritto ad uno stipendio ridotto del 40%. Il professore universitario che, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si trova a "tempo definito" può scegliere di confermare tale posizione per il primo semestre utile.</p>	
<p>5. L'autorizzazione è rilasciata dal rettore che, sentiti il preside di facoltà e il direttore del dipartimento, accerta la compatibilità delle attività con l'adempimento dei compiti istituzionali del professore universitario e l'insussistenza di conflitti di interesse con l'ateneo.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 5 (Disposizioni sugli organi accademici)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Disposizioni sugli organi accademici)</p>
<p>1. I professori universitari sono titolari dell'elettorato attivo per ogni carica accademica e sono componenti di diritto dei consigli delle strutture didattiche e dei dipartimenti secondo quanto previsto dal presente articolo.</p>	<p>1. I professori ordinari e i professori sono titolari dell'elettorato attivo per ogni carica accademica e sono componenti di diritto dei consigli delle strutture didattiche e dei dipartimenti secondo quanto previsto dal presente comma.</p>
<p>2. All'interno dell'Ateneo di appartenenza, i professori universitari sono incardinati in aree scientifico-disciplinari articolate secondo quanto previsto per la costituzione del Consiglio universitario nazionale. Tali aree scientifico-disciplinari sono presiedute da un Presidente eletto secondo modalità previste dallo Statuto di Ateneo.</p>	<p>2. La destinazione di posti di ruolo, le chiamate di idonei nonché i trasferimenti relativi ai professori ordinari e ai professori sono deliberati dai dipartimenti. Questi deliberano con la partecipazione dei professori universitari ordinari e dei professori per le deliberazioni che concernono questi ultimi; deliberano con la partecipazione dei soli professori ordinari per le deliberazioni che li riguardano.</p>
<p>3. La destinazione di posti di ruolo è deliberata dalle aree scientifico-disciplinari. Alle votazioni relative alle chiamate di idonei e ai trasferimenti prendono parte tutti i professori appartenenti all'area, sino alla classe cui la chiamata o il trasferimento si riferisce.</p>	<p>3. Sono riservate ai professori ordinari le cariche di rettore e di direttore del dipartimento. Può assumere la carica di preside di facoltà un professore ordinario, ovvero un professore appartenente all'ultima classe. La carica di presidente di consiglio di corso di laurea, nonché il coordinamento di gruppi di ricerca sono riservati ai professori ordinari e ai professori appartenenti ad una classe non inferiore alla quarta.</p>
<p>4. Le Facoltà assumono esclusiva funzione di coordinamento didattico di curricula appartenenti a classi omogenee, secondo quanto previsto dai decreti sull'autonomia didattica.</p>	
<p>5. L'elettorato passivo alle cariche di governo può essere differenziato in funzione della classe di appartenenza dei professori universitari, secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo.</p>	
<p>6. Gli statuti degli atenei disciplinano la costituzione di apposite giunte di facoltà, composte da un numero di componenti compreso tra sei e quindici membri.</p>	<p>4. Gli statuti degli atenei disciplinano la costituzione di apposite giunte di facoltà, composte da un numero di componenti compreso tra sei e quindici membri, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle due fasce.</p>
<p>7. Le giunte di facoltà, oltre a coadiuvare il preside nella gestione didattica e negli altri</p>	<p>5. Le giunte di facoltà, oltre a coadiuvare il preside nella gestione didattica e negli altri</p>

<p>compiti attuativi, hanno il potere di proporre al consiglio di facoltà la programmazione annuale delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Le giunte possono esercitare altresì compiti delegati dal consiglio di facoltà.</p>	<p>compiti attuativi, hanno il potere di proporre al consiglio di facoltà la programmazione annuale delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Le giunte possono esercitare altresì compiti delegati dal consiglio di facoltà.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Trattamento economico dei professori di ruolo).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Trattamento economico dei professori di ruolo)</p>
<p>1. Il trattamento economico fondamentale dei professori universitari, all'atto della nomina in ruolo, è costituito da un importo complessivo pensionabile annuo lordo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, erogato in tredici mensilità, pari a **** milioni di lire.</p>	<p>1. Il trattamento economico fondamentale dei professori universitari, all'atto della nomina in ruolo, è costituito da un importo complessivo pensionabile annuo lordo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, erogato in tredici mensilità, pari a 114.070 milioni di lire per il professore ordinario e a 79.849 milioni di lire mila per il professore.</p>
<p>2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è incrementato del ** per cento al conseguimento di ciascuna classe.</p>	<p>2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è incrementato:</p>
	<p>a) per i professori ordinari, del 10 per cento al conseguimento della seconda e della terza classe;</p>
	<p>b) per i professori di seconda fascia, del 10 per cento al conseguimento della seconda, della terza e della quarta classe, nonché del 5 per cento al conseguimento della quinta e della sesta classe.</p>
<p>3. Dopo il conseguimento dell'ultima classe, la progressione economica in ogni fascia avviene con scatti biennali di anzianità al 2 per cento.</p>	<p>3. Dopo il conseguimento dell'ultima classe, la progressione economica in ogni fascia avviene con scatti biennali di anzianità al 2 per cento.</p>
<p>4. L'importo del trattamento derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è sottoposto a revisione biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli incrementi retributivi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, previa consultazione delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art. 7.</p>	<p>4. L'importo del trattamento derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, è sottoposto a revisione biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli incrementi retributivi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti delle amministrazioni pubbliche.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 7 (Contratto di diritto privato per i professori di ruolo)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Contratto di diritto privato per i professori di ruolo)</p>
<p>1. Le università, nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi del successivo comma, stipulano con i professori nominati in ruolo presso l'ateneo un contratto individuale di diritto privato di durata biennale, che ne disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge:</p>	<p>1. Le università stipulano con i professori nominati in ruolo presso l'ateneo un contratto individuale di diritto privato di durata biennale, che ne disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge:</p>
<p>a) gli obblighi didattici e di ricerca, aggiuntivi a quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);</p>	<p>a) gli obblighi didattici e di ricerca, aggiuntivi a quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);</p>
<p>b) la determinazione di specifici obiettivi per l'attività del professore correlati alla programmazione generale d'ateneo;</p>	<p>b) la determinazione di specifici obiettivi per l'attività del professore correlati alla programmazione generale d'ateneo;</p>
	<p>c) eventuali intese circa le modalità di esercizio dell'attività libero professionale e di docenza retribuita a favore di terzi;</p>
<p>c) lo svolgimento di attività per conto dell'ateneo a favore di terzi;</p>	<p>d) lo svolgimento di attività per conto dell'ateneo a favore di terzi;</p>
<p>d) il corrispettivo degli obblighi di cui alla lettera a) e del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b) come trattamento economico accessorio. Il predetto trattamento è pensionabile, limitatamente agli importi relativi alle lettere a) e b);</p>	<p>e) il corrispettivo degli obblighi di cui alla lettera a) e del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b), nonché i proventi relativi alle attività di cui alla lettera d), come trattamento economico accessorio. Il predetto trattamento è pensionabile, limitatamente agli importi relativi alle lettere a) e b);</p>
<p>e) l'erogazione di servizi reali e di altre agevolazioni, con particolare riguardo a professori fuori sede.</p>	<p>f) l'erogazione di servizi reali e di altre agevolazioni, con particolare riguardo a professori fuori sede;</p>
<p>2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati nell'osservanza dei criteri e delle disponibilità finanziarie determinati in appositi accordi tra l'Università e le organizzazioni sindacali dei professori universitari in attuazione dei criteri generali determinati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di durata biennale, sulla base di appositi accordi-quadro stipulati tra una delegazione di parte pubblica, composta da esperti nominati dal predetto Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro del bilancio e della</p>	<p>2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati nell'osservanza di criteri generali determinati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di durata biennale, sulla base di appositi accordi-quadro stipulati tra una delegazione di parte pubblica, composta da esperti nominati dal predetto Ministro, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché da rappresentanti delle università, e le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori</p>

<p>programmazione economica, nonché da rappresentanti delle università, e le organizzazioni sindacali dei professori universitari, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale degli studenti universitari(CNSU).</p>	<p>universitari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentiti il CUN e il CNSU.</p>
<p>3. Il trattamento economico accessorio assorbe ogni altra incentivazione erogata dall'ateneo; in particolare, dalla data di cui all'articolo 12, comma 8, alla presente legge non sono più erogate le incentivazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Dalla medesima data i fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e il fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui all'articolo 4, comma 1, della predetta legge n. 370 del 1999 acquistano rispettivamente le funzioni e le denominazioni di fondi di ateneo per il trattamento economico accessorio e di fondo integrativo per il trattamento economico accessorio dei professori universitari. Al predetto fondo integrativo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n.370, può assegnare risorse finanziarie a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università.</p>	<p>3. Il trattamento economico accessorio assorbe ogni altra incentivazione erogata dall'ateneo; in particolare, dalla data di cui all'articolo 12, comma 8, non sono più erogate le incentivazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n.370. Dalla medesima data i fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e il fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui all'articolo 4, comma 1, delle predetta legge n.370 del 1999 acquistano rispettivamente le funzioni e le denominazioni di fondi di ateneo per il trattamento economico accessorio e di fondo integrativo per il trattamento economico accessorio dei professori universitari. Al predetto fondo integrativo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n.370, può assegnare risorse finanziarie a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Progressione nelle classi)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Progressione nelle classi)</p>
<p>1. La progressione nelle classi consegue all'esito positivo della valutazione, effettuata ogni ** anni, dell'attività didattica e scientifica svolta dal professore universitario. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, acquisito il parere del CUN e del CNSU e sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo, fissa i criteri e i parametri per la predetta valutazione, le cui procedure sono determinate dai regolamenti di ateneo. Gli esiti delle valutazioni sono resi pubblici.</p>	<p>1. La progressione nelle classi previste in ciascuna fascia consegue all'esito positivo della valutazione, effettuata ogni quattro anni, dell'attività didattica e scientifica svolta dal professore universitario. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n.370, fissa i criteri e i parametri per la predetta valutazione, le cui procedure sono determinate dai regolamenti di ateneo. Gli esiti delle valutazioni sono resi pubblici.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 9 (Collocamento a riposo)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Collocamento a riposo)</p>
<p>1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori è determinato al compimento del settantesimo anno.</p>	<p>1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei professori ordinari è determinato al compimento del settantesimo anno.</p>
<p>2. E' abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età. Non è consentito ai professori universitari l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Alla data del collocamento a riposo i professori universitari cessano da tutte le cariche accademiche.</p>	<p>2. È abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età. Non è consentito ai professori universitari l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Alla data del collocamento a riposo i professori universitari cessano da tutte le cariche accademiche.</p>
<p>3. L'università può consentire ai professori universitari dichiarati emeriti, all'atto del collocamento a riposo, la prosecuzione a titolo gratuito dell'attività di ricerca presso le proprie strutture per ulteriori tre anni.</p>	<p>3. L'università può consentire ai professori universitari dichiarati emeriti, all'atto del collocamento a riposo, la prosecuzione a titolo gratuito dell'attività di ricerca presso le proprie strutture per ulteriori tre anni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 (Contratti di tirocinio)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Contratti di tirocinio)</p>
<p>1. Le università, previo svolgimento di idonea procedura di valutazione comparativa, possono stipulare con dottori di ricerca ovvero con laureati dal curriculum scientifico almeno triennale ritenuto idoneo, contratti di tirocinio per l'avviamento all'attività didattica e di ricerca. I contratti di cui al presente comma hanno una durata quadriennale e possono essere rinnovati per una sola volta e per pari durata. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, quarto e settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dalla data di cui all'articolo 12, comma 8, della presente legge le università non conferiscono nuove borse di post dottorato e assegni di ricerca. Per l'attivazione dei contratti di tirocinio le università possono continuare ad utilizzare le risorse finanziarie ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il cofinanziamento degli assegni di ricerca.</p>	<p>1. Le università, previo svolgimento di idonea procedura di valutazione comparativa, possono stipulare con dottori di ricerca ovvero con laureati dal curriculum scientifico almeno triennale ritenuto idoneo, contratti di tirocinio per l'avviamento all'attività didattica e di ricerca. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, terzo, quarto, settimo, ottavo e decimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n.449. Dalla data di cui all'articolo 12, comma 8, le università non conferiscono nuove borse di postdottorato e assegni di ricerca. Per l'attivazione dei contratti di tirocinio le università possono continuare ad utilizzare le risorse finanziarie ripartite dal MURST per il cofinanziamento degli assegni di ricerca.</p>
<p>2. Il trattamento economico e normativo sarà</p>	

determinato, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche	
3. Il contratto di tirocinio costituisce titolo da valutare obbligatoriamente, in proporzione al periodo prestato, ai fini dei concorsi per l'accesso ai ruoli della docenza universitaria.	
Art. 11 (Docenti esterni e lettori di madrelingua).	Art. 11 (Docenti esterni)
1. Al fine di arricchire e integrare l'offerta formativa, le università possono affidare, con contratti di diritto privato e compatibilmente con le disponibilità finanziarie,, compiti di insegnamento e di ricerca a personalità di alta qualificazione nella cultura, nelle professioni, nelle attività produttive, ovvero anche a professori collocati a riposo. Le procedure per l'affidamento dei contratti, i loro contenuti e l'attività esercitabile dal docente esterno sono disciplinati dai regolamenti di ateneo.	1.Al fine di arricchire e integrare l'offerta formativa, le università possono affidare, con contratti di diritto privato, compiti di insegnamento e di ricerca a personalità di alta qualificazione nella cultura, nelle professioni, nelle attività produttive, ovvero anche a professori collocati a riposo. Le procedure per l'affidamento dei contratti, i loro contenuti e l'attività esercitabile dal docente esterno sono disciplinate dai regolamenti di ateneo.
2. Al fine di arricchire ed integrare l'offerta formativa curriculare ed extracurriculare di lingue straniere, le Università possono affidare compiti di insegnamento ad esperti di lingua madre straniera, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alla funzione da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Tale contratto dovrà rispettare quanto in materia stabilito dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche.	
3. Il personale di cui al presente articolo partecipa agli organi collegiali competenti per la didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno attinenti all'insegnamento delle lingue straniere. Il suddetto personale partecipa, inoltre, agli organi di governo dei centri linuistici di Ateneo. L'eventuale partecipazione ad altri organi accademici è regolata dagli statuti delle Università.	

Art. 11 bis	
<p>1. L'articolo 16, comma 4, lettera b) della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico con almeno un rappresentante per facoltà. All'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Nelle medesime norme non è ricompresa, ai soli fini dell'elezione alle cariche accademiche, la disciplina delle limitazioni al cumulo di cariche e delle eventuali incompatibilità derivanti dall'opzione per il tempo pieno o definito. Non sono, inoltre, ricomprese la disciplina della eventuale unificazione dei corpi elettorali delle fasce dei professori e quella degli elettorati attivi per il personale tecnico-amministrativo e per gli studenti."</p>	
Art. 11 ter	
<p>1. Sono valide le norme degli Statuti di autonomia approvate dai Senati Accademici Integrati di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 9 maggio 1989, n. 168, non in contrasto con quanto consentito dalla presente legge.</p>	
Art. 12 (Norme transitorie e finali)	Art. 12 (Norme transitorie e finali)
<p>1. I professori ordinari, i professori straordinari, i professori associati, i ricercatori universitari, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, mantengono il trattamento economico e lo stato giuridico in godimento. Gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma sono inquadrati, a domanda, nel nuovo ruolo dei professori universitari nella classe immediatamente superiore a quella corrispondente al trattamento</p>	<p>1. I professori straordinari, ordinari e associati, nominati nei ruoli di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 382 e coloro che saranno nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla data di cui al comma 8 sono inquadrati, con decorrenza dalla predetta data, nel ruolo di cui all'articolo 2, rispettivamente nella fascia di professore ordinario e di professore, nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.</p>

<p>economico in godimento, costituito dallo stipendio base, classi e scatti maturati, eventuale assegno di tempo pieno ed eventuali assegni ad personam.</p>	
	<p>2. Dalla data di cui al comma 8 il ruolo dei ricercatori universitari è trasformato in terza fascia del ruolo di cui all'articolo 2 e i ricercatori assumono la denominazione di professori di terza fascia. Ai professori di terza fascia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4; 3, ad eccezione, al comma 1, lettera b) delle parole da "di cui almeno 120 ore" fino alla fine della lettera; 4; 5, comma 1; 7. Nell'ambito delle 500 ore di attività didattica, nulla è innovato rispetto ai compiti da attribuire ai professori di terza fascia rispetto a quanto previsto per i ricercatori universitari. I professori di terza fascia partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di laurea, dei consigli di facoltà e dei consigli di dipartimento salvo quelle relative alla destinazione di posti di ruolo di professori e di professori ordinari, alle chiamate di idonei e ai trasferimenti relativi a professori e a professori ordinari, nonché alle persone dei professori e dei professori ordinari. E' escluso l'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui all'articolo 5, comma 3. In deroga all'articolo 5, comma 4, le giunte di facoltà sono costituite in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle tre fasce. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori di terza fascia è determinato al compimento del sessantasettesimo anno. Non è consentito ai professori di terza fascia l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Nel numero di cui all'articolo 2, comma 3, sono computati anche i componenti la terza fascia.</p>
	<p>4. I ricercatori universitari in ruolo alla data di cui al comma 8 e coloro che saranno nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla medesima data sono inquadrati nella fascia di cui al comma 2 e nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.</p>
	<p>5. I ricercatori universitari in ruolo alla data di cui al comma 8 e coloro che saranno nominati</p>

	nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla medesima data sono inquadrati nella fascia di cui al comma 2 e nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.
4. E' fatto divieto di indire ogni forma di procedura di reclutamento per posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario, salvo i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, i quali, se indetti successivamente alla data di cui al comma 7, sono utilizzati derogatoriamente per la copertura di posti di professore di terza fascia.	6. E' fatto divieto di indire ogni forma di procedura di reclutamento per l'accesso alla fascia di cui al comma 2, salvo i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n.4, i quali, se indetti successivamente alla data di cui al comma 8, sono utilizzati derogatoriamente per la copertura di posti di professore di terza fascia.
5. Ai professori straordinari, ai professori associati e ai ricercatori non confermati le disposizioni di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano all'atto del superamento della valutazione per il conseguimento della classe successiva, con conseguente rideterminazione del trattamento economico fondamentale, sul quale si applica la ulteriore progressione economica.	7. Ai professori straordinari, ai professori associati e ai ricercatori non confermati le disposizioni di cui all'articolo 103 del DPR 11 luglio 1980, n.382 si applicano all'atto del superamento della valutazione per il conseguimento della seconda classe, con conseguente rideterminazione del trattamento economico fondamentale, sul quale si applica la ulteriore progressione economica. I professori di terza fascia e i professori i quali accedono, per superamento delle relative procedure di reclutamento, alle fasce superiori, conservano il trattamento economico in godimento qualora più favorevole, riassorbibile con il conseguimento delle classi successive.
6. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni con essa incompatibili e in particolare:	8. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia dal 1 novembre 2001. Alla predetta data sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e in particolare:
a) l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n.1251;	a) l'articolo 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251;
b) l'articolo 86 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;	b) l'articolo 86 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
c) gli articoli 7, 10, commi dal primo al terzo, 14 e 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311;	c) gli articoli 7, 10, commi dal primo al terzo, 14 e 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
d) gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, limitatamente ai commi dal primo al quinto, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, quarto comma, 33, 34, settimo comma, 36, 38, 39, 100, 110 e 114 del decreto del Presidente della	d) gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, limitatamente ai commi dal primo al quinto, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, comma 4°, 33, 34, comma 7, 36, 38, 39, 100, 110 e 114 del DPR 11 luglio 1980, n. 382;

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;	
e) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;	e) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
f) gli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239;	f) gli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239;
g) l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;	g) l'articolo 1, comma 30 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
h) l'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.	h) l'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. Ai professori già collocati fuori ruolo per limiti di età alla data di cui al comma 8 continua ad applicarsi la normativa previgente.	8. Ai professori già collocati fuori ruolo per limiti di età alla data di cui al comma 8 continua ad applicarsi la normativa previgente.
	9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di indire procedure di reclutamento per posti di ricercatore universitario, salvo i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n.4.
8. Le disposizioni relative allo stato giuridico, non abrogate ai sensi del comma 8, ovvero non incompatibili con la presente legge, continuano ad applicarsi ai professori universitari.	10. Le disposizioni relative allo stato giuridico di ricercatori universitari, di professori associati e di professori ordinari, non abrogate ai sensi del comma 8 ovvero non incompatibili con la presente legge, continuano ad applicarsi rispettivamente ai professori di terza fascia, ai professori e ai professori ordinari.